



Prot. n.4928/2019  
Zagarolo, 24 Settembre 2019

A tutto il personale docente  
Ai collaboratori scolastici  
Agli Alunni

**Oggetto: Regolamento ricreazione e obblighi di vigilanza per il personale scolastico.**

Si riportano le modalità organizzative della ricreazione come da regolamento di istituto e gli obblighi di vigilanza di tutto il personale scolastico come da CCNL.

**Le modalità organizzative così come stabilito dal Regolamento di Istituto dovranno avvenire nel rispetto degli obblighi di vigilanza sia da parte del personale docente, sia da parte dei collaboratori scolastici.**

La ricreazione degli alunni **dovrà essere svolta in classe** nell'assoluto rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in questo istituto. Si ricorda, in particolare:

- • La sorveglianza sugli alunni all'interno di ciascuna classe viene attuata da tutti i docenti in servizio nell'intervallo.
- • Sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi, salire o scendere le scale correndo, correre nei corridoi, spingersi, ecc.
- • Gli alunni, su disposizione dell'insegnante di classe si recheranno in bagno uno alla volta.
- • I collaboratori scolastici devono vigilare l'ingresso e l'uscita dal bagno degli alunni.

**Si ribadisce la necessità di vigilare la classe costantemente; si ricorda che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che, in questi casi, esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.**

Si rammenta, altresì, che l'obbligo di vigilanza non grava solo sui docenti, per tutto il tempo in cui questi siano loro affidati, ma anche, se pure nei limiti fissati dall'art. 36.co.2, lettera d) CCNL 1999, sul personale ATA, art.47, co.1. lettera a) del CCNL 29/11/2007. Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza



FONDI  
STRUTTURALI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione  
Digitale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ZAGAROLO

Via Colle dei Frati 00039 ZAGAROLO

Tel 069524035 FAX 0695200365 C.F. 93008730587 RMIC8A600D

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

sugli alunni, ma, oltre a specifici compiti organizzativi di amministrazione, **rientrano certamente quelli di controllo sull'attività di tutto il personale scolastico.**

➤ VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

*(Dal regolamento di Istituto approvato dal CDI)*

*La vigilanza costituisce un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell'integrità fisica, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti. L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 statuisce "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c.," in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Se l'alunno, quindi, subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, ciò grava su chi era incaricato della sorveglianza per una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. E' in capo al docente, di conseguenza, l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); **è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). **La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il PERSONALE (docente e ATA) deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.** Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). **Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.***



FONDI  
STRUTTURALI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scuolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'istruzione e la Ricerca Scientifica e la Ricerca Digitale

Unione Europea

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ZAGAROLO

Via Colle dei Frati 0039 ZAGAROLO

Tel 069524035 FAX 0695200365 C.F. 93008730587 RMIC8A600D

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



## ➤ VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

*I collaboratori scolastici di ciascun piano, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente affinché non gravino, solo sul personale non docente, la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.*

*I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.*

*Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.*

*Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. **Nella scuola, intesa come comunità educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.***

*Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità e secondo la ripartizione predefinita) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro on line e li coinvolgerà nella lezione.*

## ➤ VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La **C.M. 105/75** che detta le regole anche in assenza di Regolamento di Istituto, all'**art. 17 lett. f**, dice quanto segue: **"durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose"**.

*(Dal Regolamento di Istituto)*



ISTITUTO COMPRENSIVO ZAGAROLO  
Via Colle dei Frati 0039 ZAGAROLO  
Tel 069524035 FAX 0695200365 C.F. 93008730587 RMIC8A600D  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione** (due nel caso di articolazione superiore alle cinque ore di lezione) **si effettua in classe**, dura non più di quindici minuti e sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, se è previsto il cambio dall'orario delle lezioni, durante la pausa di ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe, restando in aula con gli allievi e vigilando sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici.

I docenti dovranno prestare particolare attenzione al consumo delle merenda, evitare che gli allievi scambino cibo, soprattutto in presenza di allievi intolleranti.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule che rimangono vuote devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni.

Qualora il gruppo-classe si trovi, eccezionalmente, in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino e rendano difficile il controllo di tutti. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, lanciarsi oggetti). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, può essere facilitato il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

➤ VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI

PO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scuolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'istruzione e la Ricerca Scientifica e Digitale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ABILITÀ PER IL FUTURO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ZAGAROLO

Via Colle dei Frati 00039 ZAGAROLO

Tel 069524035 FAX 0695200365 C.F. 93008730587 RMIC8A600D

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosa Moriello  
*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e delle norme ad esso connesse*